



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 460 DEL 27 MAGGIO 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ste.pa S.r.l. – Completamento della messa in sicurezza dell’edificio scolastico di via Roma - Importo a base di gara euro: 741.650,36 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Montecalvo Irpino

PREC 60/20/L

Art. 90 d.P.R. 207/2010

Qualificazione in gara — Requisiti di partecipazione - Adeguata attrezzatura tecnica - Disponibilità di un adeguato stabilimento di produzione - Necessità - Esclusa

In caso di qualificazione ai sensi dell’art. 90 d.P.R.n. 207/2010, il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, che deve essere posseduto ai fini della partecipazione all’appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00, euro non può ritenersi comprensivo della disponibilità di un adeguato stabilimento industriale per la produzione dei beni oggetto della categoria.

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo n. 23468 del 23 marzo 2020, nella quale l’operatore economico Ste.pa S.r.l. ha contestato la propria esclusione dalla gara in epigrafe per difetto dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 207/2010, non essendo titolare di un “centro di trasformazione dell’acciaio” attestato ai sensi del DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per Costruzioni”;

VISTO l’avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 24009 del 25 marzo 2020, recante la precisazione che il termine di cinque giorni per la produzione di memorie e documenti, sospeso fino al 15 aprile 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, decorre dal 16 aprile 2020;

VISTA la comunicazione alle parti, con nota prot. n. 29768 del 21 aprile 2020, della proroga della sospensione dei termini procedurali fino al 15 maggio 2020 a seguito della modifica, apportata all’art. 103 del d.l. 18/2020, dall’art. 37 del d.l. 23/2020, con la quale è stata altresì rammentata la possibilità, riconosciuta dall’Autorità nella delibera n. 268 del 19 marzo 2020, di rinunciare alla predetta sospensione;

VISTE le motivazioni dell’esclusione esplicitate dalla stazione appaltante nel verbale della seduta del 6 marzo 2020, secondo le quali - premesso che le lavorazioni previste dal bando, ascrivibili alla categoria scorporabile OS18-A (rientrante tra le cosiddette s.i.o.s.), per importo pari ad € 129.058,28, consistono nella produzione in stabilimento e nel montaggio in opera di strutture in acciaio e che, secondo il DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per Costruzioni”, lo stabilimento entro il quale vanno eseguite le operazioni di trasformazione degli



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

elementi base di acciaio in elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere deve essere un Centro di Trasformazione attestato ai sensi del paragrafo 11.3.1.7 delle stesse NTC - la possibilità di ricorrere alla qualificazione ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) non consente di derogare alle NTC sopra richiamate; a riprova, viene evidenziato che lo stesso art. 90, comma 1, prevede, tra gli elementi qualificanti, il possesso di adeguata attrezzatura tecnica, che, nel caso specifico, deve ritenersi consistente (anche) in uno stabilimento costituito come Centro di Trasformazione organizzato ed attestato in conformità delle NTC;

VISTO quanto argomentato dall'istante circa la non conformità della richiesta della stazione appaltante all'art. 90 d.P.R. n. 207/2010, il quale consente, sotto i 150.000,00 euro, una forma di qualificazione "semplificata" alternativa all'attestazione SOA, così che l'eventuale espressa richiesta da parte della *lex specialis* di gara di requisiti specifici omologhi a quelli previsti per il possesso di attestazione SOA sarebbe stata nulla per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 28571 del 16 aprile 2020 nella quale la stazione appaltante ha ribadito le motivazioni alla base del provvedimento di esclusione;

VISTA la memoria dell'operatore economico, acquisita al prot. n. 33149 del 7 maggio 2020, tesa a riaffermare l'illegittimità dell'esclusione sulla base della forma semplificata di qualificazione consentita in caso di lavorazioni di importo inferiori a 150.000 euro;

CONSIDERATO che per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in assenza di qualificazione SOA, la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 (tuttora vigente in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016), che, al comma 1, lett. c), annovera il possesso di "*adeguata attrezzatura tecnica*";

VISTO il comma 3 del richiamato art. 90 che prevede che "*I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo (...)*"

CONSIDERATO che l'art. 79, comma 8, d.P.R. n. 207/2010 definisce il requisito dell'adeguata attrezzatura tecnica, richiesto ai fini della qualificazione SOA (art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 207/2010), come consistente "*nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative*" (art. 79, comma 8, d.P.R. n. 207/2010), il cui possesso è comprovato dall'operatore economico tramite l'esibizione della documentazione specificamente individuata nel Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che la necessità di dimostrare la disponibilità “*di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria*” è previsto quale requisito ulteriore, e aggiuntivo rispetto a quello dell’adeguata attrezzatura tecnica, dall’art. 79, comma 20, d.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO che, alla luce del combinato disposto dell’art. 90 e dell’art. 79, commi 8 e 20, d.P.R. n. 207/2010, il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica, che deve essere posseduto ai fini della partecipazione all’appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00, euro non può ritenersi comprensivo della disponibilità di un adeguato stabilimento industriale per la produzione dei beni oggetto della categoria;

CONSIDERATO altresì che il necessario rispetto del DM 17.01.2018 “Norme Tecniche per Costruzioni”, applicabile ai lavori pubblici (art. 52 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) salvo deroghe (art. 63 d.P.R. cit.), è comunque rispettato tramite l’approvvigionamento, per il cantiere, di forniture di acciaio provenienti da produttori operanti nel rispetto delle richiamate Norme Tecniche per le Costruzioni, e, se oggetto di trasformazione, provenienti da soggetti terzi dotati di un Centro di Trasformazione attestato ai sensi delle stesse norme;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, non conforme alla vigente disciplina di settore l’esclusione dalla gara dell’operatore economico istante.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco